
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI

Le presenti Condizioni Generali, ove non derogate da specifico accordo scritto tra le Parti, si applicano a tutti i contratti stipulati tra il Committente ed il Fornitore di Servizi e costituiscono parte integrante degli stessi.

1 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Quando utilizzati nell'incarico conferito al Fornitore, i termini qui riportati avranno i seguenti significati:

per "Committente" si intende Stantec S.p.A.;

per "Fornitore" si intende persona giuridica che fornisce i Servizi;

per "Contratto" si intende il Contratto stipulato tra Stantec e il Fornitore, come integrato da qualsiasi Ordine di Variante e qualsiasi accordo modificativo o integrativo del medesimo Contratto che dovesse essere successivamente convenuto per iscritto dalle Parti;

per "Ordine di Variante" si intende un modulo che descriva qualsiasi modifica apportata ai Servizi richiesti;

per "Cliente" o "Cliente Finale" si intende il soggetto con cui Stantec ha stipulato il Contratto Principale;

per "Contratto Principale" si intende l'accordo tra Stantec e il Cliente in cui Stantec ricopre il ruolo di consulente verso il Cliente e in relazione al quale sono richiesti i Servizi;

per "Specifica Tecnica" si intende il documento tecnico presentato in fase di offerta da Stantec che include la descrizione di tutte le attività oggetto del Contratto Principale, nonché la specifica tecnica emessa dal Cliente in fase di richiesta di offerta;

per "Parte" si intende singolarmente e impersonalmente o Stantec o il Fornitore e con "Parti" si intendono collettivamente e impersonalmente sia Stantec sia il Fornitore;

per "Sito" si intende qualsiasi sito o i siti a cui si riferiscono i Servizi forniti;

per "Servizi" si intendono i servizi da svolgere o svolti dal Fornitore per conto di Stantec sulla base di questo Contratto e descritti nel Contratto;

per "Programma di Servizi" si intende la tempistica per lo svolgimento dei Servizi indicata in ciascun Contratto secondo le indicazioni generali di cui al Cronoprogramma preventivamente concordato fra le Parti e riportato nel Contratto.

2 FORNITURA DEI SERVIZI

- 2.1 Il Fornitore dovrà svolgere i Servizi a perfetta regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e organizzazione a proprio rischio, secondo quanto riportato nel Contratto, e dovrà attenersi rigorosamente ai termini e alle condizioni del Contratto. In ogni caso devono intendersi ricomprese nei Servizi tutte le attività connesse descritte nel Contratto Principale nonché quelle attività che, anche se non specificatamente indicate, si renderanno tuttavia necessarie per il migliore compimento dei Servizi stessi, secondo quanto previsto nel Contratto.
- 2.2 Come compenso per lo svolgimento dei Servizi, Stantec pagherà il Fornitore secondo l'importo e la modalità stabiliti nel Contratto. Stantec non sarà responsabile per altre spese o costi in cui è incorso il Fornitore che non siano stati espressamente indicati nel Contratto.

3 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

- 3.1 Il Fornitore accetta di svolgere i Servizi in conformità con il Programma dei Servizi previsto dal Contratto e di rispettare tutte le condizioni ed i termini del Contratto.
- 3.2 Il Fornitore assume, nei confronti di Stantec, tutti gli obblighi e le responsabilità che Stantec ha assunto nei confronti del Cliente con il Contratto Principale. Sarà cura del referente Stantec trasmettere al Fornitore copia dei termini e delle condizioni del Contratto Principale cui il Fornitore dovrà attenersi. In caso di incongruenza tra gli obblighi contenuti nel Contratto Principale e gli obblighi contenuti nell'accordo tra Stantec e il Fornitore, il Fornitore deve rispettare gli obblighi previsti nel primo Contratto. Se il Cliente richiede il rispetto di obblighi particolari, ad esempio in materia di salute e sicurezza, il Fornitore deve rispettare tali obblighi.
- 3.3 Il Fornitore dovrà nominare per iscritto un rappresentante che avrà pieni poteri per agire per conto del Fornitore per tutte le questioni che concernono i Servizi e l'incarico conferito. Il rappresentante dovrà avere conoscenza dettagliata dei Servizi ed essere reperibile per Stantec in ogni momento opportuno.
- 3.4 Il Fornitore sarà l'unico responsabile delle modalità e dei metodi di svolgimento dei Servizi.
- 3.5 Il Fornitore dovrà rispettare tutti i requisiti legali relativi ai Servizi e dovrà agire in piena conformità con qualsiasi normativa applicabile ai Servizi medesimi.
- 3.6 Il Fornitore dovrà ottenere e pagare per tutti i permessi, le licenze, i documenti, le qualifiche e le altre autorizzazioni, richieste dalla legge o dalle consuetudini locali o da pratiche aziendali corrette, per quanto riguarda lo svolgimento dei Servizi.
- 3.7 Fatta eccezione per quanto riportato espressamente nel Contratto, se non previa autorizzazione scritta da parte di Stantec, il Fornitore non potrà comunicare direttamente con il Cliente o con qualsiasi ente governativo o regolatore in merito ai Servizi e dovrà indirizzare a Stantec tutte le richieste e le presunte indicazioni da parte del Cliente o di qualsiasi ente governativo o regolatore che fanno riferimento ai Servizi.
- 3.8 Il Fornitore dovrà conservare tutta la documentazione di lavoro completa, aggiornata e dettagliata in merito ai Servizi. Il Fornitore assicurerà a Stantec un accesso adeguato ed immediato a tali documenti di lavoro e dovrà permettere a Stantec di effettuare eventuali copie. Qualsiasi membro del personale di Stantec o del Cliente può controllare i documenti di lavoro del Fornitore e valutare la fornitura dei Servizi in ogni ragionevole momento e luogo.
- 3.9 In proposito, fermo restando quanto previsto al seguente Articolo 5, il Fornitore si impegna sin d'ora a implementare senza indugio ogni indicazione pervenuta da Stantec all'esito delle predette valutazioni.
- 3.10 Il Fornitore adempierà ai suoi obblighi, ai sensi del Contratto, nei tempi e con le modalità tali da permettere a Stantec di adempiere ai suoi obblighi, ai sensi del Contratto Principale, e il Fornitore indennizzerà e manterrà Stantec indenne da e contro qualsiasi inadempienza che impedisca di rispettare i termini del Contratto Principale o da qualsiasi atto od omissione del Fornitore che comporti qualsiasi responsabilità da parte di Stantec, del Cliente o di terzi ai sensi del Contratto Principale.

4 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE

- 4.1 La durata del Contratto è specificata nel Contratto medesimo e potrà essere prolungata, previo accordo scritto delle Parti anche semplicemente tramite l'emissione da parte di Stantec di un Ordine di Variante, e la relativa sottoscrizione tra le Parti.
- 4.2 Il Fornitore dovrà eseguire i Servizi secondo le tempistiche indicate nel Contratto o nei successivi Ordini di Variante.

5 NORME PER LO SVOLGIMENTO E NON ESCLUSIVITA' DEL CONTRATTO

- 5.1 Il Fornitore dovrà svolgere i Servizi, rispettando i migliori standard di cura e diligenza, tipici dei primari operatori che effettuano attualmente prestazioni simili ai Servizi, oggetto del Contratto e, in generale, le *best practice* generalmente riconosciute per il settore di riferimento.
- 5.2 Il Fornitore dovrà attenersi a qualsiasi codice di procedura corretta applicabile alla fornitura dei Servizi nell'area in cui devono essere effettuati i Servizi.
- 5.3 Il Fornitore dovrà correggere immediatamente qualsiasi difetto o inadempienza nei Servizi, comunicati da Stantec o dal Cliente, e dovrà sostenere tutti i costi relativi alla correzione della prestazione difettosa o inadeguata del Fornitore senza costi aggiuntivi per Stantec o per il Cliente. Se tali difetti o carenze non vengono corretti in modo tempestivo, Stantec può farli correggere, a spese del Fornitore, e, senza limitare nessuno dei suoi diritti, Stantec può dedurre qualsiasi costo sostenuto dai pagamenti dovuti al Fornitore.
- 5.4 Il Contratto non è stipulato in forma esclusiva nei riguardi del Fornitore e non garantisce in alcun modo un numero minimo di incarichi; pertanto, Stantec sarà pienamente libera di utilizzare anche altri incaricati per lo svolgimento delle attività qui considerate.
- 5.5 Il Fornitore potrà stipulare contratti con terzi, a meno che le attività, oggetto degli stessi, siano in conflitto con quanto stabilito dall'Art. 16 in tema di conflitto di interessi.

6 ACCESSO AL SITO

- 6.1 Stantec assicurerà al Fornitore l'accesso al Sito del Progetto, secondo le modalità concesse a suo favore dal Cliente Finale, ai sensi e per gli effetti di cui al Contratto Principale. Il Fornitore dovrà rispettare rigorosamente i requisiti di sicurezza applicabili, come stabilito da Stantec o dal Cliente Finale.

7 SALUTE E SICUREZZA

- 7.1 Il Fornitore dovrà rispettare i massimi standard di salute, sicurezza e qualsiasi requisito aggiuntivo relativo alla salute, alla sicurezza, obbligatorio per legge ovvero da quanto altro richiesto da Stantec o dal Cliente Finale, nel Contratto Principale o altro accordo tra le Parti, al fine di proteggere i propri dipendenti, collaboratori e altre persone presenti sul Sito del Progetto o in qualche modo coinvolte nella fornitura dei Servizi. Il Fornitore accetta di documentarsi dettagliatamente in merito alle problematiche relative alla salute ed alla sicurezza legate ai Servizi e al Sito e di essere l'unico responsabile per tali problematiche in qualsiasi momento e non solo durante il normale orario lavorativo.
- 7.2 Il Fornitore dovrà assicurarsi che i suoi dipendenti e le altre persone coinvolte nello svolgimento dei Servizi siano competenti e adeguatamente informati in merito a qualsiasi Sostanza Pericolosa in cui si potrebbe incorrere nel corso della fornitura dei Servizi e dovrà avvalersi di adeguate precauzioni per proteggere la salute umana e l'ambiente da tali Sostanze Pericolose.
- 7.3 Il Fornitore è a conoscenza e dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni sulla sicurezza del sito relative al Sito ed è consapevole dei rischi a ciò connessi.

8 INTEGRITA' E SOSTENIBILITA'

- 8.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi di Governance di Stantec con particolare riguardo all'Integrità e la Sostenibilità, consultabili sul [Sito Istituzionale di Stantec](#), e che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 8.2 Alla luce di quanto sopra, il Fornitore s'impegna, in relazione all'esecuzione di ciascun Contratto/i e/o di ciascun Ordine/i a:
- ✓ non utilizzare né dare sostegno all'utilizzo del lavoro minorile e del lavoro obbligato;
 - ✓ assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo sviluppo di ciascun individuo;
 - ✓ opporsi all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale;
 - ✓ rispettare le leggi e gli standard in materia di orario di lavoro e garantire che i salari siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale;
 - ✓ stabilire e mantenere attive le procedure necessarie per valutare e selezionare fornitori e subfornitori sulla base del loro livello di responsabilità sociale e ambientale;
 - ✓ non tollerare alcun tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente;
 - ✓ valutare e ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti e servizi lungo tutto il relativo ciclo di vita;
 - ✓ utilizzare responsabilmente le risorse con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e i diritti delle generazioni future.
- 8.3 Il Fornitore s'impegna altresì ad imporre ai propri dipendenti ed eventuali subcontraenti e subfornitori il rispetto dei suddetti principi, valori e politiche, vigilando regolarmente sull'effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.

9 QUALIFICHE TECNICHE E PROFESSIONALI

- 9.1 Al fine di controllare l'idoneità professionale e tecnica, il Fornitore consegnerà a Stantec i seguenti documenti prima di iniziare i Servizi:
- ✓ Il Certificato camerale o la visura del Fornitore rilasciata dalla C.C.I.A.A. con oggetto sociale in linea con la tipologia dei Servizi oggetto del Contratto, non antecedente 6 mesi;
 - ✓ Il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 paragrafo 1, lettera a) del Decreto Legislativo 81/2008 o un'autocertificazione ai sensi dell'Art. 29 paragrafo 5 del medesimo D.Lgs.
 - ✓ Il Documento Unico di Regolarità Contributiva menzionato nel Decreto Ministeriale del 24/10/2007;
 - ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla non sottoposizione a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'Art. 14 del D.Lgs.81/2008;
 - ✓ Eventuali ulteriori documenti o informazioni che possono rendersi necessari in base all'entità e tipologia dei Servizi.

10 CONDIZIONI CONTRATTUALI DI TRASPORTO

- 10.1 Ove ricorresse la necessità di effettuare attività di trasporto, il Fornitore si impegna:
- ✓ a rispettare tutte le norme, le procedure e la programmazione della forza lavoro nei Paesi in cui avviene il trasporto;
 - ✓ a rispettare tutte le normative applicabili per il trasporto nei Paesi in cui avviene il trasporto;
 - ✓ in riferimento al trasporto di scarti o materiali contaminanti, a rispettare tutte le norme in vigore nei Paesi in cui avviene il trasporto, garantendo l'implementazione di ogni misura preventiva stabilita nelle normative attuali. Il trasportatore dovrà garantire di non abbandonare in nessun caso la merce trasportata e di portare la merce alla destinazione concordata e autorizzata;
 - ✓ a rispettare tutte le normative relative al diritto al lavoro, al salario, all'assicurazione, alla previdenza sociale e all'immigrazione.
- 10.2 Il Fornitore garantisce che, in caso di trasporto, non saranno trasportate merci illegali o persone in violazione delle leggi sull'immigrazione.

11 PAGAMENTI DI IMPOSTE E SPESE

- 11.1 La fatturazione dovrà essere effettuata e presentata a Stantec dal Fornitore come disposto nel Contratto.
- 11.2 Stantec corrisponderà il compenso al Fornitore secondo le modalità espresse nel Contratto e subordinatamente all'assenza di contestazioni in proposito da parte di Stantec e/o del Cliente Finale.
- 11.3 I pagamenti, effettuati da Stantec nei confronti del Fornitore, secondo il Contratto, non dovranno essere interpretati come prova di accettazione delle prestazioni o come atto di rinuncia del diritto di Stantec di richiedere la correzione di qualsiasi difetto o inadempienza nei Servizi.

12 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 Stantec avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dal Contratto, sia per esigenze proprie che nel caso in cui il Contratto Principale fosse estinto anticipatamente ovvero sospeso dal Cliente. In tal caso, il Fornitore avrà unicamente diritto al pagamento dei Servizi correttamente svolti fino alla data di estinzione del Contratto e al rimborso delle spese documentate ragionevolmente sostenute e comunque già autorizzate da Stantec. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun ulteriore pagamento o indennizzo per i Servizi non effettuati.
- 12.2 Se, in qualsiasi momento, il Fornitore dovesse risultare inadempiente al Contratto, ovvero a un Ordine, ovvero dovesse ragionevolmente apparire non in grado di rispettare scrupolosamente gli obblighi con i medesimi assunti, Stantec potrà contestare la violazione al Fornitore concedendo un periodo di tempo opportuno, che sarà di volta in volta definito in base all'entità dell'inadempimento, per sanare la violazione contestata. Se il Fornitore non provvederà in tal senso entro il tempo assegnato, Stantec avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 del Codice civile, fermo restando qualsiasi altro suo diritto o azione giudiziaria.
- 12.3 Nel caso di risoluzione del Contratto secondo la clausola 12.2, Stantec potrà trattenere qualsiasi pagamento destinato al Fornitore per i Servizi non svolti correttamente, fino al completamento definitivo di tali Servizi da parte o per conto di Stantec e del rendiconto finale dei costi a ciò relativi. Nell'eventualità in cui l'importo trattenuto da Stantec superi il costo finale complessivo per la correzione del problema, Stantec dovrà pagare immediatamente l'eccedenza al Fornitore. Nel caso in cui il costo finale complessivo per sanare l'inadempimento superasse l'importo trattenuto da Stantec, il Fornitore dovrà rimborsare immediatamente la differenza a proprio carico a Stantec, e comunque non oltre 14 giorni dalla richiesta scritta di pagamento da parte della medesima Stantec. Qualsiasi controversia in merito alle somme dovute da entrambe le Parti secondo la clausola 12.3 dovrà essere regolata dalla procedura di cui al seguente Articolo 14.
- 12.4 Nell'eventualità in cui il Contratto venisse risolto ai sensi della precedente clausola 12.2 e successivamente venisse determinata per un qualsiasi motivo l'assenza dei presupposti per tale risoluzione, i diritti e gli obblighi delle Parti dovranno essere comunque disciplinati alla stregua del recesso di cui alla precedente clausola 12.1.
- 12.5 Ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere il Contratto in qualsiasi momento, ex art. 1456 c.c., mediante l'invio di una notifica scritta all'altra Parte, nel caso in cui l'altra Parte fosse soggetta a fallimento o altra procedura concorsuale, versasse in stato di crisi o insolvenza, venisse per qualsiasi ragione posta in liquidazione, ovvero illegittimamente interrompesse o terminasse l'esecuzione dei Servizi in difetto di valide cause di forza maggiore.

13 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

- 13.1 Il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, si obbliga a garantire che non violerà alcun diritto di proprietà intellettuale, che, per la presente clausola, dovrà includere, ma non sarà limitato a, brevetti, marchi di fabbrica o *copyright*, nello svolgimento degli obblighi di sua competenza stabiliti dal Contratto. Nel caso in cui il Fornitore sia sospettato di aver violato un qualsiasi diritto, il Fornitore dovrà, a sola discrezione di Stantec ed a carico unicamente del Fornitore:
- ✓ garantire a Stantec ed al Cliente il diritto di continuare ad utilizzare tutto ciò che sia stato fornito come parte dei Servizi e che risulti essere oggetto di una richiesta d'indennizzo; oppure
 - ✓ sostituire o modificare qualsiasi parte dei Servizi in modo che non sia più oggetto di una richiesta d'indennizzo ma che continui comunque a rispettare i requisiti di questo Contratto; oppure
 - ✓ rimborsare Stantec per tutti i pagamenti effettuati al Fornitore relativi o derivanti da qualsiasi attività che risulti essere oggetto di una richiesta d'indennizzo e rimborsare tutti i costi sostenuti da Stantec e dal Cliente in seguito alla gestione della richiesta d'indennizzo.
- 13.2 La violazione dell'obbligo anzidetto costituisce un grave inadempimento, ai sensi dell'Art. 1453 c.c. e legittima Stantec a risolvere il Contratto ex Art. 1460 c.c. e a chiedere il risarcimento dei danni.

14 RISOLUZIONE CONTROVERSIE

- 14.1 Per tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso, si applicherà la legge italiana ed il foro competente sarà quello di Milano.
- 14.2 Resta in ogni caso inteso che la pendenza del procedimento di cui alla precedente clausola 14.1 non darà in alcun caso diritto al Fornitore di sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione dei Servizi secondo quanto previsto dal Contratto.

15 CONFIDENZIALITA'

- 15.1 Tutte le informazioni e i dati comunicati da Stantec o dal Cliente Finale od altrimenti sviluppati od ottenuti in seguito all'incarico sono da considerarsi confidenziali.
- 15.2 Il Fornitore accetta di non diffondere, vendere, scambiare, pubblicare o rendere in alcun modo disponibili a terzi, alcuna informazione o dato comunicato da Stantec o dal Cliente Finale od altrimenti sviluppati od ottenuto sulla base del Contratto senza il permesso scritto di Stantec, con eccezione esclusiva della comunicazione a eventuali collaboratori del Fornitore operanti nell'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, nella stretta misura necessaria per tale esecuzione. In generale, il Fornitore accetta di non utilizzare tali informazioni o dati per scopi diversi dal corretto svolgimento dei Servizi.
- 15.3 Gli obblighi imposti al Fornitore ai sensi del presente Articolo non troveranno applicazione per le informazioni o i dati:
- ✓ che sono di pubblico dominio;
 - ✓ che sono stati sviluppati autonomamente dal Fornitore, al di fuori dell'ambito dell'esecuzione del Contratto, senza utilizzare o fare affidamento sulle informazioni riservate di Stantec o del Cliente;
 - ✓ che sono stati legittimamente rivelati al Fornitore, su base espressamente qualificata come "non confidenziale" e con espressa facoltà di eventuale divulgazione; oppure
 - ✓ dei quali la legge imponga al Fornitore la rivelazione a un'Autorità pubblica o a un organo giudiziario, a condizione che il Fornitore abbia previamente assunto tutte le misure ragionevolmente possibili per permettere a Stantec o al Cliente Finale di avere l'opportunità di contrastare o tentare di ridurre la richiesta di ulteriori divulgazioni.
- 15.4 Il Fornitore dovrà garantire che i propri collaboratori, consulenti e subappaltatori (ove debitamente autorizzati sulla base del Contratto) rispettino gli obblighi imposti al medesimo secondo il presente Articolo 15 assumendo quantomeno analoghi impegni nei suoi confronti. Tale circostanza si applica anche a dirigenti, direttori, funzionari, agenti, e qualsivoglia rappresentante del Fornitore.

16 CONFLITTO D'INTERESSI

- 16.1 Il Fornitore dovrà garantire che durante lo svolgimento dei Servizi non sopraggiunga alcuna circostanza per la quale i Servizi entrino in conflitto o possano entrare in conflitto con l'interesse personale del Fornitore o dei suoi direttori, funzionari, dipendenti, o sub consulenti, o rispetto ai servizi che il Fornitore potrebbe offrire a terzi.
- 16.2 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente la sussistenza di un qualsiasi conflitto di interesse, come sopra descritto, anche solo potenziale, al fine di consentire alla Committente di valutarne l'effettivo impatto ed eventuali misure correttive.

17 PRATICHE COMMERCIALI

- 17.1 Con la sottoscrizione del Contratto le Parti si impegnano reciprocamente a non pagare, promettere di pagare o autorizzare il pagamento di qualsiasi somma o beni di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi soggetto terzo (sia esso un Pubblico Ufficiale o un soggetto privato) per scopi illegali o che inducano impropriamente il soggetto a compiere qualsivoglia azione in favore di una qualsiasi delle parti correlate all'Incarico, ai Servizi, al Contratto o a questioni ad esso correlate.
- 17.2 Le parti concordano che gli agenti o i rappresentanti delle stesse, assunti per rappresentare tali parti in merito ai Servizi, dovranno attenersi alla presente clausola e a tutte le norme relative alle attività e agli obblighi delle Parti che hanno sottoscritto il Contratto, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione alcuna, le norme e gli obblighi in materia di pagamenti impropri come descritto in precedenza.
- 17.3 Ognuna delle Parti potrà, a propria discrezione, richiedere all'altra Parte e ricevere conferma scritta della piena ottemperanza alla suddetta clausola. Tuttavia, i requisiti della presente clausola non vietano le normali e consuete attività commerciali o la distribuzione materiale promozionale di valore irrisorio.
- 17.4 Il Fornitore accetta di attenersi al Codice di Condotta professionale per i Partner di Stantec, disponibile sul [Sito Istituzionale di Stantec](#).
- 17.5 Il Fornitore dovrà riportare puntualmente all'Organismo di Vigilanza di Stantec qualsiasi potenziale aggiornamento o informazione sulla violazione delle disposizioni dalle clausole da 17.1 a 17.4 inclusa. L'Organismo di Vigilanza (ODV) è contattabile in ogni momento via e-mail al seguente indirizzo: odv@stantec-italia.com.
- 17.6 Il Fornitore si impegna altresì a segnalare al Comitato Whistleblowing, istituito ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e delle relative Linee Guida, le violazioni ex Art. 2 della normativa in materia, attraverso il seguente canale: stantec@serviziosegnalazioni.it.
- 17.7 La violazione delle precedenti clausole concede a Stantec il diritto di rescindere il Contratto vigente.

18 OBBLIGO AL RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. 231/2001)

- 18.1 Il Fornitore dichiara di conoscere si impegna a rispettare, e a garantire il rispetto da parte dei suoi dipendenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Modello 231) adottato da Stantec, ed eventuali integrazioni, consultabile sul [Sito Istituzionale di Stantec](#).
- 18.2 Il Fornitore risarcirà e indennizzerà Stantec per qualsiasi penalità o danno che potrebbe essere causato a Stantec in seguito alla violazione da parte del Fornitore o dei suoi dipendenti degli impegni, delle dichiarazioni e delle garanzie stabilite nella clausola 18.1.

19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONI DELLE PRATICHE COMMERCIALI E MODELLO 231 DI STANTEC

- 19.1 La violazione delle pratiche commerciali e di tutte le altre norme riportate nel Modello 231 adottato da Stantec, costituisce un grave inadempimento ai sensi dell'Art. 1453 c.c. e legittima Stantec a risolvere il Contratto ex Art. 1460 c.c. tramite comunicazione inviata con lettera raccomandata. La risoluzione del Contratto avrà effetto immediato a partire dalla data di ricezione della lettera raccomandata e Stantec avrà anche il diritto di avviare azioni legali per il rimborso dei danni.

20 CONTROLLI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

- 20.1 Il Fornitore accetta di essere sottoposto ai controlli stabiliti dall'Organismo di Vigilanza Stantec, previo accordo sulle tempistiche della relativa effettuazione. I controlli devono attenersi alle normative sul lavoro e alla legge sulla protezione dei dati personali.
- 20.2 Il Fornitore è a conoscenza e accetta che i controlli di cui alla precedente clausola 20.1 potranno essere svolti dai soggetti interni di Stantec o da soggetti terzi dalla medesima incaricata.
- 20.3 Le Parti riconoscono che il Fornitore può avere accesso ai Dati Personali, nella fornitura dei Servizi, e Stantec (in qualità di Titolare del Trattamento) nomina il Fornitore (in qualità di Responsabile del Trattamento) per elaborare tali Dati Personali per suo conto.
- 20.4 Laddove il Fornitore elabori i Dati Personali in conformità al Contratto, il medesimo si atterrà alle istruzioni di Stantec in relazione a tali Dati Personali e (subordinatamente a tali istruzioni) implementerà misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i Dati Personali da un trattamento non autorizzato o illegale e da perdita accidentale, distruzione, danno, alterazione o divulgazione.
- 20.5 Il Fornitore fornirà a Stantec piena collaborazione e assistenza nell'adempimento degli obblighi previsti dalla Legislazione sulla protezione dei dati, anche in relazione alla sicurezza del trattamento, alla notifica delle violazioni dei dati personali, alla notifica delle richieste degli interessati e alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati.
- 20.6 Il Fornitore non dovrà trasferire i Dati Personali a terzi, né trasferirli al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto di Stantec.
- 20.7 Alla scadenza o alla risoluzione del Contratto, il Fornitore cesserà le attività di trattamento e cancellerà o restituirà a Stantec (come richiesto da Stantec) tutti i Dati personali detenuti o elaborati dal Fornitore per conto di Stantec.
- 20.8 Nulla nel presente documento solleva una delle Parti dalle proprie responsabilità per il rispetto della legislazione applicabile in materia di privacy.
- 20.9 I seguenti termini utilizzati all'interno della presente clausola avranno i seguenti significati:
- ✓ "*Legislazione in materia di protezione dei dati*" indica qualsiasi legge, statuto, dichiarazione, direttiva, emanazione legislativa, ordine, regolamento, norma o altra restrizione vincolante, come aggiornata e modificata di volta in volta, che riguarda la protezione degli individui per quanto riguarda il trattamento dei Dati personali a cui una Parte è soggetta, compresi (ma non solo) il GDPR e il decreto legislativo 101/2018;
 - ✓ "*Responsabile del trattamento dei dati*" ha il significato attribuito nella legislazione sulla protezione dei dati;
 - ✓ "*Titolare del trattamento dei dati*" ha il significato attribuito nella legislazione sulla protezione dei dati;
 - ✓ "*GDPR*" o "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; e
 - ✓ "*Dati personali*": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata") e comprende i dati personali sensibili.

21 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. 231/01) DEL FORNITORE

- 21.1 Se il Fornitore si è avvalso del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come specificato nel Decreto Legislativo 231/01, il Fornitore dichiara e garantisce che tale Modello è adatto a prevenire i reati identificati dal Decreto.
- 21.2 Il Fornitore accetta di informare l'Organismo di Vigilanza di Stantec in merito a qualsiasi denuncia di reato a cui si faccia riferimento nel Decreto Legislativo 231/2001 e rilevata dal Fornitore o dai suoi dipendenti ed in caso di violazione del Codice di Comportamento e/o dei protocolli denominati.
- 21.3 In caso di falsa o erronea dichiarazione del Fornitore in merito al suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo indicato nel Decreto Legislativo 231/2001 e/o nel caso in cui il Fornitore e/o qualsiasi dei suoi dipendenti violi il Codice di Comportamento e/o i protocolli, Stantec potrà risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., tramite l'invio di una lettera raccomandata. La risoluzione dell'Contratto avrà effetto immediato a partire dalla data della ricezione di notifica della lettera raccomandata e Stantec avrà inoltre il diritto di avviare azioni legali per il rimborso dei danni.
- 21.4 Il Fornitore risarcirà Stantec per qualsiasi penale o danno che potrebbe sorgere in seguito all'inadempimento delle clausole 21.1, 21.2 o 21.3.

22 TITOLARITÀ DEI DIRITTI SUI SERVIZI

- 22.1 Tutti i diritti in riferimento a ogni tipo di documento, disegno o lavoro prodotto per o fornito a Stantec da parte del Fornitore come parte dei Servizi appartengono a Stantec.
- 22.2 Il Fornitore dovrà inviare prontamente a Stantec tutti i dati e le informazioni sviluppati come parti dei Servizi, senza costi aggiuntivi, in versione cartacea, elettronica o in qualsiasi altro formato. Inoltre, il Fornitore accetta che Stantec non avrà alcun obbligo di pagamento finale per i Servizi fino al momento in cui tali dati e informazioni non saranno stati consegnati a Stantec. Il Fornitore sarà totalmente responsabile del trattamento e della protezione di tali informazioni e dati fino al momento della loro consegna a Stantec. Il Fornitore potrà conservare una copia di tali informazioni o dati per i suoi archivi soggetti alla completa conformità con le disposizioni dell'Art. 22.
- 22.3 Il Fornitore dichiara di non violare alcun diritto di proprietà intellettuale altrui nello svolgimento dei Servizi e di assumersi l'esclusiva responsabilità nel caso in cui sia accertata detta violazione, risarcendo Stantec degli eventuali danni subiti a causa di detto inadempimento.
- 22.4 Il Fornitore dichiara espressamente che tutti i documenti, disegni e lavori prodotti come parte dei Servizi, che possono essere protetti da qualsiasi legge relativa a progetti, brevetti o *copyright* o da altre norme stabilite per proteggere la proprietà intellettuale, sono stati specificatamente commissionati da Stantec e che tutti i relativi diritti di *copyright* o di altra proprietà esclusiva saranno conferiti unicamente a Stantec.
- 22.5 Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore attribuisce e, comunque, trasferisce a Stantec la titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a qualsiasi documento, disegno o lavoro prodotto come parte dei Servizi sin dal momento dell'esecuzione di tali Servizi, e accetta di assistere Stantec, se dovesse esserne richiesto, nel perfezionamento di tali diritti, titoli ed interessi in modo appropriato – eseguito a spese di Stantec – indipendentemente dalla conclusione del Contratto.
- 22.6 Stantec godrà del diritto illimitato di trasferire al Cliente Finale, ad utilizzo e beneficio del medesimo, la proprietà di qualsiasi documento, disegno o risultato di qualsiasi lavoro prodotto per o fornito a Stantec da parte del Fornitore in seguito ai Servizi prestati.

23 INDENNIZZO

- 23.1 Il Fornitore dovrà indennizzare, manlevare e tenere indenne Stantec e il Cliente e i rispettivi direttori, funzionari, agenti e dipendenti da e contro qualsiasi responsabilità, pretesa, causa legale, perdita, multa, penale convenzionale (ivi incluse quelle previste dal Contratto Principale), danno, costo e spesa, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione alcuna, le spese legali e i costi giudiziari conseguenti o comunque connessi allo svolgimento dei Servizi o degli obblighi del Fornitore previsti dal Contratto. L'obbligo imposto dalla presente clausola al Fornitore non sarà in alcun modo limitato da alcuna restrizione relativa all'importo o al tipo di assicurazione stipulata dal Fornitore.

24 ASSICURAZIONE

- 24.1 Il Fornitore dovrà attivare e mantenere in essere durante tutto il periodo di esecuzione dei Servizi le polizze assicurative di seguito elencate che dovranno essere stipulate secondo massimali proporzionati all'importo dei Servizi:
- ✓ Responsabilità Civile Professionale (RCP)
 - ✓ Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro (RCO).
- In particolare, tale polizza dovrà coprire eventuali danni a Stantec ed ai terzi che dovessero derivare da una non corretta esecuzione dei Servizi e conseguenti perdite patrimoniali, spese per limitare i danni e le conseguenze dei difetti nella prestazione dei Servizi, danni per interruzioni o sospensioni dei Servizi medesimi. Detta polizza dovrà essere valida anche in caso di colpa grave e/o dolo, delle quali il Fornitore deve rispondere a norma di legge.
- 24.2 Tutte le polizze assicurative del Fornitore dovranno essere concluse con compagnie di assicurazione di primaria importanza o comunque di gradimento di Stantec. Stantec si riserva di approvare i contenuti della polizza e di richiederne l'adeguamento, nel caso in cui non la ritenesse adeguata ai Servizi da svolgere.
- 24.3 Il Fornitore dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento dei premi e trasmettere i documenti comprovanti il rinnovo e/o la proroga delle polizze di cui sopra. Il Fornitore s'impegna, inoltre, fin da ora a non apportare alcuna modifica alle polizze, senza il preventivo consenso di Stantec.
- 24.4 In ogni caso, il Fornitore sarà tenuto a comprovare documentalmente l'adempimento dei propri obblighi assicurativi di cui al presente Art. 24, mediante consegna dei relativi certificati di assicurazione in originale, prima di iniziare l'esecuzione dei Servizi.

25 ORDINI DI VARIANTE

- 25.1 Stantec avrà facoltà di disporre varianti dei Servizi comunicando al Fornitore un apposito Ordine di Variante nel quale saranno specificate le modifiche ai Servizi originari. I cambiamenti possono avvenire sotto forma di alterazioni, cancellazioni o aggiunte ai Servizi originari e potrebbero rispecchiare un cambiamento nei servizi descritti nel Contratto o qualsiasi altra modifica ritenuta opportuna da Stantec.
- 25.2 Stantec potrebbe, in qualsiasi momento ed a propria assoluta discrezione, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi per un periodo di massimo 90 giorni comunicando al Fornitore un apposito Ordine di Variante. Il Fornitore dovrà immediatamente interrompere lo svolgimento dei Servizi fino al momento in cui Stantec non darà istruzioni al Fornitore di riprendere i Servizi. Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare la salvaguardia di ogni Servizio già svolto, oltre ad effettuare qualsiasi altra operazione aggiuntiva indicata da Stantec.

- 25.3 Una volta ricevuto l'Ordine di Variante, il Fornitore dovrà immediatamente aderire alle disposizioni dello stesso e, a partire da quel momento, dovrà svolgere i Servizi sulla base di quanto riportato nell'Ordine di Variante. Il Fornitore non sarà autorizzato ad effettuare alcuna modifica ai Servizi, previsti da ciascun Ordine, che non sia stata previamente approvata tramite l'emissione di un documento scritto da parte di Stantec.
- 25.4 Gli Ordini di Variante definiranno, oltre alla descrizione dei Servizi anche gli eventuali compensi necessari ad eseguire la variante e le modalità con cui verranno corrisposti. Eventuali riduzioni dei Servizi potranno naturalmente comportare una riduzione dei compensi ed eventualmente delle tempistiche di corresponsione degli stessi. Ogni variazione dovrà comunque essere oggetto di accordo tra le Parti.

26 VARIE ED EVENTUALI

- 26.1 **Legislazione vigente:** La validità, la costruzione e l'esecuzione del Contratto e tutte le controversie tra le Parti derivanti dallo stesso o da qualunque altra questione ad esso relativa anche se non dallo stesso contemplata, saranno regolate dalla legge italiana.
- 26.2 **Cessione del Contratto e Subappalto:** Il Fornitore non potrà trasferire, cedere o subappaltare nessuno dei suoi diritti od obblighi descritti nel Contratto senza prima aver ricevuto il consenso scritto di Stantec. In ogni caso in cui il Fornitore assegni, deleghi o subappalti qualsiasi diritto od obbligo previsto dal Contratto, il Fornitore sarà comunque pienamente responsabile per il corretto adempimento del Contratto. I termini e le condizioni dei subappalti o degli incarichi del Fornitore specificati ed autorizzati nell'incarico conferito al Fornitore dovranno richiedere come minimo che il subfornitore o l'assegnatario rispetti tale incarico, salvo diverse indicazioni autorizzate per iscritto da Stantec.
- 26.3 **Contratto:** Il Contratto, inclusi i relativi allegati, rappresenta l'intero Incarico e la piena intesa tra le Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi, intese, negoziazioni, rappresentanze e discussioni delle Parti, siano essi verbali o scritti, relativi a tale oggetto.
- 26.4 Nessuna clausola del Contratto è intesa o dovrà essere interpretata nel senso di stabilire o creare un rapporto di agenzia, partnership, joint venture o altra stabile relazione tra le Parti.